



SENT. 310/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita LORETO Presidente

Domenico GUZZI Consigliere relatore

Ida CONTINO Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61132** del registro di segreteria, proposto da:

- **Troccoli Roberto e** (C.F. TRC RRT 68C04 A662N) e **Cenci Nicola** (C.F. CNC NCL 78P29 G273Y), rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giovanni Pesce, pec: giovannipesce@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via dei Tre Orologi 14/A,

appellante principale

- **Mazzeo Antonio** (CF MZZNTN65M06A048B), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vicicone, pec: gaetano.vicicone@firenze.pecavvocati.it, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale Mazzini n. 60,

	2	SENT. 310/2024	
		<i>appellante incidentale</i>	
	contro		
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la		
	Toscana, in persona del Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> ,		
	- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore		
	generale <i>pro-tempore</i> ,		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 236/2023,		
	pubblicata il 12 luglio 2023.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024, con l’assistenza del segretario		
	dott.ssa Eliana Giorgiantoni, udito il relatore, cons. Domenico Guzzi, l’avv.		
	Giovanni Pesce, l’avv. Gaetano Vicicone e il Vice Procuratore generale, dott.		
	Arturo Iadecola.		
	FATTO		
	Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Toscana, respinta		
	l’eccezione di prescrizione, condannava i sigg.ri Troccoli Roberto, Cenci		
	Nicola e Mazzeo Antonio a pagare all’“A.N.A.S. per la Toscana” le seguenti		
	somme: euro 493.307,05, a carico di tutti i convenuti in solido a titolo di danno		
	patrimoniale da disservizio; euro 78.000,00 a carico del sig. Troccoli, euro		
	10.000,00 a carico del sig. Cenci ed euro 38.000,00 a carico del sig. Mazzeo		
	a titolo di danno patrimoniale da tangente; euro 72.688,57 a carico dei sigg.ri		
	Troccoli e Cenci in solido a titolo di danno patrimoniale alla concorrenza; euro		
	156.000,00 a carico del sig. Troccoli ed euro 20.000,00 a carico del sig. Cenci		
	a titolo di danno non patrimoniale all’immagine; veniva invece disattesa la		

domanda per il danno patrimoniale da recupero psicologico.

L'azione erariale aveva tratto origine da un procedimento penale avviato a carico dei sunnominati per il delitto di associazione a delinquere e per numerosissime ipotesi di corruzione, giacché nello svolgimento dei rispettivi compiti di dipendenti Anas, in concorso tra loro e con altri amministratori e imprenditori, negli anni compresi tra il 2011 e il 2015 avevano posto in essere condotte volte a favorire alcune ditte nell'ambito di procedure di affidamento di lavori pubblici dietro la percezione di tangenti e regalie varie.

Riferiva la Procura regionale che con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Firenze n. 1690/15 del 10 settembre 2015, i sigg.ri Troccoli, Cenci e Mazzeo erano stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per essere poi rinviati a giudizio ed essere condannati, il Troccoli e il Cenci con la sentenza GIP n. 870 del 9 ottobre 2018, alla pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. di anni 1, mesi 9 e giorni 10 nei confronti del primo e alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione a carico del secondo.

Nei confronti del Mazzeo, il giudizio veniva invece definito con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 442 c.p.p., con la sentenza GUP n. 504 del 2 novembre 2021 alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione.

Da qui l'azione erariale per il ristoro di un danno complessivamente quantificato in euro 4.446.780,67, così ripartito:

- € 1.446.780,67 a carico di Troccoli Roberto;

- € 1.000.000,00 a carico di Cenci Nicola;

- € 2.000.000,00 a carico di Mazzeo Antonio.

L'azione trovava, poi, epilogo nella sopra indicata sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale per la Toscana, avverso la quale tutti i soccombenti si

sono gravati d'appello sulla base dei motivi che in questa sede ci si limita a enunciare per come capitolati nell'atto introduttivo del giudizio, con riserva di darne adeguato conto nella trattazione in diritto all'evidente scopo di evitare ridondanti, quanto inutili ripetizioni tutt'altro che in linea con il principio della sintesi espositiva dei provvedimenti giurisdizionali, ex art. 5 c.g.c.

Tanto opportunamente precisato, col medesimo atto i sigg.ri Troccoli e Cenci hanno opposto i seguenti motivi:

1. *“sulla prescrizione della azione risarcitoria erariale: contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione della sentenza appellata; violazione art. 2935 c.c.”.*

2. *“Sulle singole poste risarcitorie - Danno patrimoniale per “spese dipendenti” (capo 4 sentenza appellata). Difetto di motivazione ed errore nei presupposti. Insufficienza degli elementi probatori atti a comprovare il danno erariale; - Sul danno da tangente (capo 6 della sentenza). Errore nei presupposti e difetto di motivazione; - Sul danno alla concorrenza (capo 7 della sentenza). Difetto assoluto di motivazione. Nullità del capo di sentenza per violazione dell'art. 39 del c.g.c.; - Sul danno all'immagine (capo 9 della sentenza). Difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario. In via gradata, improcedibilità della azione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022 (cd. legge Cartabia) sugli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento. In ogni caso, errore nei presupposti e difetto di motivazione. Violazione del principio iura novit curia”*

Conclusivamente gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, di dichiarare

la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla Procura Regionale con l'invito a dedurre del 8 marzo 2022; dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine o comunque dichiararla improcedibile o infondata ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022 (cd. legge Cartabia) sugli effetti extra penali della cd. sentenza di patteggiamento; nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame, comunque rigettare la domanda proposta dalla Procura regionale, con conseguente assoluzione degli appellanti da ogni addebito o, in subordine, disporre la riduzione del danno in esercizio dei poteri della Corte.

In via incidentale ha proposto appello anche il sig. Mazzeo sulla base dei seguenti motivi di gravame:

1. *“insussistenza dei profili di responsabilità per danno erariale con particolare riferimento alla condotta ascritta all'appellante.*
2. *“Sulla asserita sussistenza del danno da disservizio qualificato come “spese per dipendenti” – difetto di motivazione – insussistenza di elementi di prova comprovanti tale voce di danno”.*
3. *Sulla asserita sussistenza del “danno da tangente” - mancanza di elementi probatori comprovanti tale figura di danno – difetto di motivazione.*

Conclusivamente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata con la reiezione di tutte le domande proposte dalla Procura regionale per la Toscana; in via subordinata, la riduzione del danno ritenuto eventualmente addebitabile.

Con istanza del 28 giugno 2024, gli appellanti Troccoli e Cenci chiedevano a

questo giudice di ordinare alla Procura regionale per la Toscana, ai sensi dell'art. 96 c.g.c., il deposito delle note prot. nn. 6339/2015, 7832/2015 e 836/2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, giacché non reperibili nel fascicolo di primo grado.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni come da comparsa in atti.

L'Ufficio, dopo aver ricostruito la vicenda in fatto ed esposto i motivi di impugnazione, si è diffusamente soffermato su tutti i profili di doglianza opposti dai soccombenti, evidenziando *in primis* che i documenti ritenuti non reperibili nel fascicolo di primo grado dai sigg.ri Troccoli e Cenci sono in realtà perfettamente visibili attraverso l'applicativo "Giudico", mentre riguardo alla nota n. 836/2016 a suo tempo inviata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ha escluso che la stessa possa avere rilevanza ai fini del decidere.

La Procura generale si è poi soffermata su tutti i profili di gravame, analizzando e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito erariale e argomentando nel merito degli elementi di responsabilità accertati dal primo giudice per tutte le diverse poste di danno, così prospettando la correttezza della motivazione offerta in sentenza e concludendo per la conferma della stessa, con la precisazione che il danno da concorrenza deve essere attribuito al solo sig. Troccoli e non anche al sig. Cenci.

Con memoria depositata il giorno 11 ottobre 2024 in replica alle conclusioni della Procura generale, i sigg.ri Troccoli e Cenci hanno in particolare insistito sull'eccezione di prescrizione, soprattutto alla luce della nota 836/2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Per il resto, hanno

ribadito le argomentazioni esposte con l'atto d'appello sia per ciò che concerne l'asserito difetto di giurisdizione sul danno all'immagine e sull'improcedibilità dell'azione erariale alla luce della disciplina di cui alla legge n. 150/2022, sia per il merito della vicenda in esame in relazione alla quale hanno chiesto il loro pieno proscioglimento da tutte le cointestazioni a carico.

In udienza, le parti hanno esposto gli scritti in atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni ivi precisate.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. In via preliminare, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

II. Ancora in via preliminare, riguardo all'istanza istruttoria formulata dagli appellanti Troccoli e Cenci al fine di ottenere il deposito delle note n. 6339/2015, n. 7832/2015 e n. 836/2016 di prot., inviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze alla Procura regionale per la Toscana della Corte dei conti, il Collegio prende atto che con la memoria da ultimo depositata in data 11 ottobre 2024 gli interessati hanno fatto presente di aver *“preso visione di tutti e tre i documenti oggetto dell'istanza istruttoria”* e di non avere, pertanto, *“più interesse ad insistere”* sulla stessa.

Ciò nondimeno, gli appellanti hanno insistito sull'eccezione di prescrizione proprio facendo leva su dette note, in particolare sulla n. 836/2016, con la quale il requirente contabile era stato messo a conoscenza della seconda ordinanza di custodia cautelare a carico del sig. Troccoli.

Sostengono in sintesi gli interessanti che la conoscibilità del danno sarebbe stata evidente sia a seguito della prima ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Troccoli e del Cenci il 30 settembre 2015, di cui la Procura erariale era stata messa a parte con la indicata nota n. 6339/2015, sia in conseguenza dell'esposto denuncia formulato dalla stessa Anas con nota del 20 novembre 2015; pertanto la sentenza impugnata - che aveva escluso la conoscibilità del danno sulla base della sola nota n. 6339/2015, così da far decorrere la prescrizione dalla data del 9 ottobre 2018 in cui era stata depositata la sentenza a pena patteggiata n. 870/2018, pronunciata dal GUP di Firenze a carico di entrambi i deducenti - non potrebbe che ritenersi erronea a fronte di un invito a dedurre risalente al 8 marzo 2022.

Ritengono ancora gli appellanti che, quand'anche non si volesse far risalire il *dies a quo* della prescrizione al momento in cui si è avuta conoscenza della prima ordinanza di custodia cautelare, 1° ottobre 2015, o a quella in cui l'ente ha formulato il suo esposto-denuncia, 20 novembre 2015, in ogni caso con la nota n. 836/2016 sarebbero stati offerti alla valutazione del requirente tutti gli elementi di conoscibilità idonei a far decorre il termine prescrizionale.

Secondo gli interessati, la prescrizione sarebbe senz'altro iniziata a decorrere dalla data del 29 gennaio 2016 (data della nota prot. 836 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Trib. di Firenze alla Procura regionale); pertanto, rispetto all'invito a dedurre del 8 marzo 2022, il suo decorso non potrebbe che giudicarsi definitivamente compiuto.

Il motivo è infondato.

Occorre, infatti, considerare che, anche a volere ammettere che dalla seconda ordinanza di custodia cautelare, comunicata al requirente contabile nel

gennaio 2016, fossero emersi elementi di conoscibilità del danno quali, ad esempio, la tabella che esponeva l'ammontare delle tangenti percepite, ciò che in fattispecie deve ritenersi comunque dirimente ai fini della prescrizione è il fatto che l'Anas si era costituita parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. n. 4100/2014 intentato a carico del Troccoli, del Cenci e del Mazzeo per imputazioni di reato in concorso, procedimento poi esitato nella sentenza GUP di Firenze n. 504/2021, che ha visto la condanna del solo Mazzeo, *ex art. 442 c.p.p.*, giacché gli altri due coimputati erano stati giudicati separatamente con il rito di cui all'art. 444 e segg. c.p.p.

Ebbene, riguardo alla costituzione di parte civile va rammentato, per un verso, che in base all'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza contabile (*ex plurimis* Sez. I n.565/2011, Sez. II n. 41/2017, Sez. III n.355/2018, SSRR. n 8/QM/2004), la costituzione di parte civile nel processo penale assume efficacia interruttiva nei confronti della Procura della Corte dei conti, oltretutto, naturalmente, dell'Amministrazione danneggiata, efficacia che, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza definitiva del processo, dato che la volontà interruttiva dell'attore è sempre attuale sino a che egli coltivi il giudizio; per altro verso occorre considerare che, nel caso di danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggiati in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., opera l'art.1310 c.c., con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori in solido dell'atto che il creditore oppone a uno solo di essi (Cass n.22164/2019).

III. Nel merito delle singole voci di danno, ritiene il Collegio meritevole di accoglimento il motivo di gravame formulato sia in via principale dal Troccoli

e dal Cenci, che in via incidentale dal Mezzo, riguardo al danno da disservizio.

III.1 Con argomentazioni sostanzialmente analoghe, gli interessati ne lamentano l'insussistenza, giacché non sarebbe stato in realtà provato che le disposizioni di servizio assunte dall'amministrazione Anas successivamente all'avvio dell'azione penale e, segnatamente, all'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare del settembre 2015, fossero la conseguenza diretta delle loro condotte, né sarebbe stato documentato che gli spostamenti per missioni del personale negli anni successivi ai fatti di causa fossero agli stessi correlati, così come priva di riscontro ai fini del paventato danno da disservizio sarebbe la voce legata all'attività svolta dal personale Anas di supporto alle indagini necessarie all'accertamento dei fatti.

A riguardo, la giurisprudenza d'appello è costante nel ritenere che il danno da disservizio, intanto può ritenersi sussistente, in quanto sia comprovata l'esistenza di costi ulteriori e necessari a colmare il vuoto organizzativo determinatosi per effetto della condotta illecita.

In termini di *deminutio patrimonii*, la stessa giurisprudenza contabile, pur avendo infatti riconosciuto che il danno da disservizio rappresenti *“un tipico danno risarcibile nei limiti di cui all'art. 1223 c.c., giacché conseguenza immediata e diretta dell'illecito perpetrato in evidente rapporto di causalità con l'evento dannoso”*, ha tuttavia puntualizzato che deve trattarsi di costi inutilmente sopportati dalla pubblica amministrazione, come tali declinabili in termini di danno da mancato servizio direttamente conseguenti dalla condotta dannosa.

Orbene, nel caso in esame non ritiene il Collegio che si versi in una situazione di tal fatta, più precisamente non ritiene che sia stato puntualmente provato

che le iniziative assunte dall'Amministrazione Anas dopo l'insorgere della vicenda di reato si siano tradotte in altrettanti costi inutili, dunque dannosi, piuttosto che in una attività di riorganizzazione ordinaria della pubblica amministrazione, come al riguardo sostenuto dagli interessati, o in iniziative di controllo e di verifica della correttezza dell'azione amministrativa (cfr. *ex plurimis* Sez. II n. 301/2018; Sez. II, n. 154/2022; Sez. II n. 177/2024; Sez. II. n. 281/20924).

La sentenza deve quindi essere in *parte qua* riformata.

III.2 Gli appelli non meritano, invece, condivisione in punto di danno da tangente.

Sul punto il Troccoli e il Cenci hanno fatto leva sulla restituzione delle tangenti a seguito della confisca disposta con l'indicata sentenza a pena patteggiata emessa a loro carico; il Mazzeo ha per parte sua escluso che le tangenti fossero state traslate sull'amministrazione Anas, giacché essendosi proceduto a gare secondo il sistema dell'offerta più bassa, la sostituzione illecita dell'offerta risultata aggiudicataria con una inevitabilmente più bassa non avrebbe potuto logicamente comportare alcun onere per la stazione appaltante; in altri termini, quand'anche le tangenti fossero state corrisposte, le stesse non avrebbero comportato alcun maggior costo a carico dell'ente di appartenenza.

Si tratta di impostazioni prive di fondamento.

Quanto all'avvenuta restituzione degli importi ottenuti a titolo tangenziale dal Troccoli e dal Cenci, ritiene il Collegio in condivisione con la Procura generale che la confisca del profitto del reato, per pacifica giurisprudenza d'appello di questa Corte dei conti, costituisce una pena accessoria a quella

principale inflitta dal giudice penale priva di qualsiasi natura risarcitoria nei confronti dell'ente danneggiato; pertanto la confisca, non recando alcun beneficio rispetto al *vulnus* derivante dalla condotta illecita del funzionario infedele, non può di conseguenza far venire meno l'interesse dell'Amministrazione al risarcimento (cfr. *ex plurimis* Sez. III App. n. 71/2021; id. Sez. App. Sicilia, n. 216/2022 e Sez. II App. n. 130/2024).

In merito alle deduzioni difensive opposte dal Mazzeo, secondo il quale, come accennato, l'Amministrazione non avrebbe potuto subire in ogni caso danno pur in presenza di eventuali tangenti, non può che ritenersi convincente quanto in proposito osservato dal primo giudice, ossia che il sistema delle aggiudicazioni era sì basato sulla metodica della segretezza delle offerte al ribasso ma che *“l'Amministrazione ha comunque sofferto una perdita, visto che il ribasso “corretto” dalla ditta su quello (conosciuto in tempo) delle imprese concorrenti si attestava sistematicamente su di un valore minimo (dello 0,05, et similia), che le consentiva di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto con uno sforzo economico minimo”* (cfr. pag. 44 sentenza).

In altri termini, vero è che le offerte *“corrette”* (per essere chiari, quelle illecitamente *“aggiustate”*) presentavano un ulteriore ribasso, come lo stesso Mazzeo ha evidenziato nel proprio atto d'appello indicando i ribassi marginali fatti registrare da tutte le gare in contestazione (FILAV 29-15, FILAV 23-15, FILAV 27-15, FILAV 13-14, FILAV 09-14), ma appare nondimeno incontestabile l'esiguità di detto ribasso percentuale rispetto alle offerte che giocoforza si sono classificate per seconde e che si sono viste escluse dalla gara, esiguità che, pertanto, induce a ritenere scevro da vizi logico-giuridici il ragionamento seguito dal giudice di prime cure e, di conseguenza, a non

escludere che le utilità accertate in sede penale si fossero traslate sull'Amministrazione Anas.

Sempre a proposito del danno da tangente, il Mazzeo altresì lamenta con il primo motivo di gravame l'inattendibilità delle deposizioni rese a suo carico nell'ambito del procedimento penale dai coimputati sigg.ri Mele, Troccoli e Cenci, in confronto con le dichiarazioni a suo favore rese dagli imprenditori OMISSIS e OMISSIS, nonché dal Rup OMISSIS.

Anche sotto questo profilo, l'appello deve essere disatteso.

Infatti, oltre a non avere l'interessato mosso alcuna contestazione avverso gli addebiti concernenti le gare FILAV 23-15, 34-13, 27-14 e 28-14, il Collegio non può che condividere la dirimente osservazione formulata sul punto dalla Procura generale in ordine agli elementi di conferma della sua responsabilità derivanti *“dalle acquisizioni documentali, dalle intercettazioni telefoniche (puntualmente indicate in sentenza, anche nei confronti della moglie dell'appellante), dalle dichiarazioni dei sigg.ri Cenci, OMISSIS e dallo stesso OMISSIS e dai pagamenti rinvenuti nella banca dati dell'Agenzia delle entrate”* (cfr. pag. 8 delle conclusioni di parte pubblica).

III.3 Quanto al danno da lesione dei diritti della concorrenza per il cui risarcimento hanno riportato condanna solo Troccoli e Cenci, la sentenza impugnata non merita conferma.

In proposito si deve innanzitutto osservare che la stessa Procura generale ha evidenziato l'estraneità del Cenci alle gare FILAV 034-13L003 e 034-13L008, per le quali l'appellante non ha infatti concordato l'applicazione della pena a richiesta a differenza di quanto invece fatto dal sig. Troccoli; pertanto, va condivisa la richiesta che la stessa Procura generale ha formulato per

l'esclusione del Cenci dall'addebito concernente il danno in questione.

Riguardo al Troccoli, ritiene il Collegio di poter osservare, in linea con una recente pronuncia di questa stessa Sezione su una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, la sentenza n. 176/2024, che poiché tanto il danno da tangente quanto quello da concorrenza sono accomunati dalla stessa matrice causale individuabile nella medesima condotta illecita, l'addebito di una tra le due poste di danno può ritenersi suscettibile di assorbire l'altra e viceversa, a condizione che la posta a carico sia di importo tale da comprendere anche la seconda posta, ovviamente ferma restando la risarcibilità di quest'ultima per la parte eccedente.

Pertanto, poiché nel caso di specie il danno da tangente è stato riconosciuto a carico del Troccoli nell'importo di euro 78.000,00, sulla base di detto ragionamento la posta relativa al danno da concorrenza addebitata nel minore importo di euro 72.688,57 non può essere confermata.

III.4 Rimane a questo punto da esaminare il danno all'immagine, anch'esso oggetto di specifici motivi di gravame.

In proposito è stata infatti lamentata l'erroneità della prima sentenza in punto di giurisdizione, sul rilievo che l'Anas non costituirebbe una pubblica amministrazione, ma anche per avere ritenuto valutabile, ai fini della risarcibilità del danno all'immagine, la sentenza di patteggiamento più volte citata nonostante la novella recata dal d.lgs. n. 150/2022 all'art. 445 c.p.p., con l'introduzione del comma 1-bis c.p.p.

Inoltre, non si sarebbe verificato alcun *clamor fori* sulla vicenda penale che li ha visti coinvolti, né vi sarebbe prova di costi sostenuti dall'amministrazione di appartenenza per il ripristino dell'immagine asseritamente danneggiata.

Infine, non sarebbe stato rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7

della l. n. 97/2001, *ratione temporis* applicabile, di talché l'azione risarcitoria

avrebbe dovuto ritenersi in *parte qua* “*nulla e inammissibile*”.

Trattasi di censure prive di fondamento.

Riguardo al tema della giurisdizione, si deve infatti osservare che l'Anas ha

natura di ente pubblico, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di

cassazione con l'ordinanza 13 gennaio 2023, n. 976, a mente della quale

l'Azienda, pur avendo conformazione di società azionaria di diritto privato,

nella sostanza ha natura e connotati pubblicistici; pertanto spetta alla Corte dei

conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti dei

suoi organi e dipendenti (sul punto cfr. anche Cass. ord. n. 16240/2014), ciò

anche quando l'azione erariale abbia a oggetto il danno all'immagine, atteso

che in base all'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009, conv. con l. n.

102/2009, esso è risarcibile nei giudizi dinanzi al giudice contabile “*nei soli*

casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97” per

uno dei reati di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, ancorché

commessi dai dipendenti “*di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti*

a prevalente partecipazione pubblica”.

Quanto alla valenza da attribuire alla sentenza ex art. 444 c.p.p. anche dopo

l'entrata in vigore della legge n. 150/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia) e

della nuova formulazione dell'art. 445 c.p.p. con l'introduzione del comma 1-

bis, la costante giurisprudenza d'appello e di questa Sezione in particolare (v.

Sez. II sentt. n. 45/2024, n. 16/2024, n. 279/2023, n.237/2023; Sez. I app.,

sent. n. 25 del 23 gennaio 2023) si è attestata nel senso che la disposizione

avrebbe potuto comunque interpretarsi secondo il consolidato orientamento a

mente del quale la sentenza a pena concordata, pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, è in ogni caso suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice contabile unitamente al corredo probatorio e agli elementi indizianti acquisiti nel contesto dell'istruttoria penale.

Con tale premessa deve essere, pertanto, considerata scevra da censure logico-giuridiche la motivazione posta dal giudice penale a base della propria decisione di condanna per la parte riguardante l'esame delle svariate fattispecie comportamentali che hanno costellato la vicenda in esame anche sulla base dell'istruttoria penale esitata nella sentenza di patteggiamento n. 870/2018.

Quanto, infine, al *clamor fori* e all'inosservanza del termine di 30 giorni di cui all'art. 7 di cui alla menzionata legge n. 97/2001, è agevole osservare, per un verso, che la risonanza mediatica della vicenda in esame appare incontestabile alla luce dei numerosi articoli di stampa prodotti dalla Procura regionale, né deve ritenersi in proposito necessario che si provi l'esistenza di spese per il ripristino di un'immagine così danneggiata; per altro verso, riguardo all'inosservanza dell'indicato termine, come condivisibilmente osservato dalla Procura generale, esso non ha alcun carattere di perentorietà tale da integrare ipotesi di decadenza a carico del requirente contabile nell'esercizio dell'azione erariale (Corte conti, Sez. I giur. centr. app., n. 132/2006; Corte conti, Sez. III giur. centr. app., n. 303/2008).

IV. Conclusivamente, gli appelli devono essere parzialmente accolti per ciò che concerne il danno da disservizio e il danno da concorrenza, mentre devono essere respinti riguardo al danno da tangente e all'immagine subito dall'Anas

	17	SENT. 310/2024	
	Toscana; la soccombenza comunque riconosciuta a carico degli appellanti		
	Troccoli, Cenci e Mazzeo per le poste di danno sopra evidenziate comporta		
	che le spese del grado siano liquidate a loro carico ex art. 31, comma 1, c.g.c.		
	nei termini di seguito statuiti.		
	P.Q.M.		
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe, in parziale		
	riforma della sentenza impugnata:		
	a) Proscioglie gli appellanti Troccoli Roberto, Cenci Nicola e Mazzeo		
	Antonio dagli addebiti posti a loro carico con la gravata sentenza in		
	merito al danno da disservizio e al danno da concorrenza.		
	b) Conferma la sentenza impugnata in ordine al danno da tangente per		
	tutti e tre gli appellanti e a quello all'immagine negli importi posti a		
	carico dei signori Troccoli Roberto e Cenci Nicola.		
	c) Condanna gli appellanti Troccoli Roberto, Cenci Nicola e Mazzeo		
	Antonio al pagamento delle spese del grado, che sino alla		
	pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 144,00		
	(CENTOQUARANTAQUATTRO/00.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Rita Loreto	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024		
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		

